Il giorno 24 settembre 2020 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria D'Andrea e dal Capo del Servizio Risorse umane Antonella Caronna

e

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato dal Vice Presidente Edoardo Schwarzenberg

il SIBC-CISAL, rappresentato dal Segretario Nazionale Alberto Antonetti

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Alessandro Agostino

la FIRST-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonella De Sanctis

il SINFUB, rappresentato dal Segretario Nazionale Alfredo Bardozzetti

la FABI, rappresentata dal Segretario Nazionale Corrado Piroddi Lorrai

la UILCA-UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Carosi

hanno sottoscritto il presente accordo in tema di Regolamento del Fondo pensione complementare e Regolamento per il trattamento di quiescenza.

### Voto elettronico - Svolgimento riunioni in videoconferenza

In considerazione della necessità di svolgere entro l'anno corrente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai due Comitati del Fondo pensione complementare (Comitato di sorveglianza e Comitato consultivo sulla gestione finanziaria) e dell'opportunità che queste si svolgano attraverso l'utilizzo di modalità elettroniche, le parti concordano di modificare il Regolamento elettorale, allegato al Regolamento del Fondo pensione complementare, secondo il testo qui accluso.

Inoltre, le parti concordano sull'opportunità che le riunioni dei due Comitati possano svolgersi in videoconferenza; gli artt. 28 e 29 quater del Regolamento del Fondo pensione sono conseguentemente modificati nei seguenti termini.

#### Articolo 28 (Attività del Comitato)

- 1. Il Comitato che si riunisce almeno tre volte l'anno è convocato dal Presidente d'iniziativa ovvero su formale richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno sei componenti. In caso di necessità o di impedimento, anche di singoli membri, le riunioni possono svolgersi con l'utilizzo della videoconferenza.
- 2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se assunte con la presenza di almeno dieci membri. La relazione di cui all'art. 14, comma 2, è approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. I verbali delle riunioni del Comitato, sottoscritti da tutti i presenti, sono trasmessi alla Banca a cura del Presidente.

## Articolo 29 quater (Attività del Comitato)

- 1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, d'iniziativa ovvero su richiesta delle strutture della Banca preposte alla gestione finanziaria del Fondo o anche su richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno due componenti. In caso di necessità o di impedimento, anche di singoli membri, le riunioni possono svolgersi con l'utilizzo della videoconferenza.
- 2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se assunte con la presenza di almeno tre membri, di cui almeno un membro eletto dai partecipanti al Fondo.
- 3. I verbali delle riunioni del Comitato, sottoscritti da tutti i presenti, sono trasmessi alla Banca a cura del Presidente.

\* \* \*

# Dichiarazione a verbale

Le parti convengono altresì di estendere l'utilizzo di modalità elettroniche di votazione anche alle procedure elettorali per la nomina dei componenti in rappresentanza del personale in seno alla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza, che dovranno svolgersi entro la fine del corrente anno. La disciplina di tali modalità di voto sarà definita, a cura del Comitato elettorale appositamente costituito, in sede di adozione del relativo Regolamento elettorale.

#### **REGOLAMENTO ELETTORALE**

- 1. Il presente Regolamento Elettorale disciplina la procedura per l'elezione dei membri del Comitato di sorveglianza e del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria (di seguito denominati "Organismi") in rappresentanza dei partecipanti al Fondo.
- 2. L'elettorato attivo e quello passivo sono riconosciuti ai dipendenti e pensionati diretti partecipanti al Fondo, con esclusione, relativamente all'elettorato passivo, di coloro che compongono il Comitato Elettorale (di seguito: Comitato).
- 3. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni, nell'ultimo quadrimestre di carica di ciascun Organismo. L'insediamento dei nuovi Organismi avviene dopo che è stata redatta la relazione sul rendiconto annuale del Fondo.
- 4. Le elezioni sono indette con provvedimento adottato d'intesa dai due Organismi, nel quale sono contestualmente nominati il Presidente e il Segretario del Comitato, trasmesso alla Banca e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie. La Banca trasmette il provvedimento di indizione con modalità idonee a garantirne la tempestiva ricezione a tutte le unità (comprese le Delegazioni all'estero).
- 5. Le liste dei candidati vanno presentate al Presidente del Comitato entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di trasmissione del provvedimento di indizione delle elezioni, anche mediante posta elettronica certificata.
- 6. Le liste, identificate con apposita denominazione, possono essere presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo per la costituzione del Fondo o da almeno il 5% degli iscritti al Fondo stesso alla data di indizione delle elezioni (cd. "gruppo promotore"). Per ciascuna elezione, la stessa Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista. Lo stesso iscritto non può partecipare a più gruppi promotori, non può candidarsi in più liste né candidarsi in una lista ed essere sottoscrittore di altra, pena l'esclusione dalla lista presentata successivamente.
  - Ciascun soggetto legittimato può presentare liste per entrambi gli Organismi (anche disgiuntamente o in momenti diversi) ovvero per uno solo di essi; in caso di presentazione di entrambe le liste, queste avranno comunque la medesima denominazione, completata dall'indicazione dell'Organismo da eleggere. Anche in caso di presentazione disgiunta, le liste possono essere sottoscritte dai medesimi partecipanti al Fondo e dovranno avere un solo rappresentante nel Comitato. E' esclusa la possibilità di candidarsi per entrambi gli Organismi; in tal caso vale la candidatura nella lista presentata per prima ovvero, in caso di presentazione congiunta, la scelta espressa dall'interessato, su richiesta del Presidente del Comitato, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5). In mancanza di scelta, il candidato è escluso da entrambe le liste.
- 7. Le liste possono contenere fino a dieci nominativi per l'elezione di membri del Comitato di sorveglianza e fino a quattro nominativi per l'elezione di membri del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria; i candidati sono indicati con nome, cognome e unità di appartenenza. Le liste devono essere sottoscritte da ciascun candidato "per accettazione". L'accettazione potrà essere effettuata anche con modalità elettroniche (ad esempio, tramite e-mail, PEC). La lista contiene, inoltre, il nominativo del partecipante al Fondo designato quale membro del Comitato in rappresentanza della lista medesima, accompagnato dalla firma "per accettazione" dell'interessato. L'accettazione potrà essere effettuata anche con modalità elettroniche. La mancata indicazione del nominativo ovvero l'indicazione di un soggetto non partecipante al Fondo deve intendersi come rinuncia ad avere un proprio rappresentante nel Comitato.
- 8. Le liste presentate devono essere sottoscritte, anche con modalità elettroniche, dalle Organizzazioni Sindacali proponenti ovvero da tutti i partecipanti al gruppo promotore.

- 9. Il Presidente del Comitato, nel ricevere le liste elettorali, rilascia apposita dichiarazione attestante il giorno e l'ora di presentazione della lista, la denominazione della medesima e l'identità di colui che la presenta e accerta la regolarità della designazione del membro del Comitato in rappresentanza della lista. Nella dichiarazione fa altresì menzione dell'eventuale mancata indicazione del nominativo del rappresentante nel Comitato ovvero dell'indicazione di un soggetto non partecipante al Fondo. In caso di presentazione (congiunta o disgiunta) di liste per entrambe le elezioni, il Presidente accerta altresì che le stesse abbiano la stessa denominazione, completata dall'indicazione dell'Organismo da eleggere. Ove riscontri difformità di denominazione, la lista presentata successivamente (in caso di presentazione disgiunta) ovvero entrambe le liste (in caso di presentazione congiunta) sono respinte.
- 10. Qualora sia stata già presentata altra lista avente la medesima denominazione, la lista successiva è respinta.
- 11. Fino alla scadenza del termine indicato al punto 5) è possibile ritirare la lista presentata.
- 12. Scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali, il Presidente convoca entro 10 giorni il Comitato, composto, oltre che dal Presidente medesimo, dai rappresentanti indicati nelle liste elettorali presentate, eventualmente disponendo lo svolgimento delle sedute in videoconferenza in caso di necessità o impedimento.
- 13. Il Comitato sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali, effettuate tramite modalità elettroniche, e per l'elezione di ciascun Organismo proclama gli eletti. Spetta al Comitato la definizione di ogni aspetto applicativo e la disciplina delle modalità di voto in forma cartacea, qualora si verifichino difficoltà nel ricorso alla procedura elettronica.
- 14. Nella prima riunione il Comitato verifica la regolarità delle liste elettorali presentate. Ove siano indicati nominativi non aventi i requisiti per l'elettorato passivo ai sensi del punto 2), ovvero inseriti quali sottoscrittori e/o candidati in altra lista precedentemente presentata, il Comitato dispone per la loro cancellazione dalla lista; il Comitato dispone altresì in merito all'eventuale presentazione della medesima candidatura per entrambi gli Organismi. Nella stessa riunione, il Comitato fissa la data delle elezioni, che devono svolgersi non prima del 30° giorno e non oltre il 40° giorno successivo alla riunione del Comitato medesimo.
- 15. Il Comitato assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti.
- 16. Ogni elettore, sia dipendente che pensionato diretto, vota con modalità elettroniche utilizzando funzionalità che consentono l'identificazione di ciascun avente diritto e garantiscono la libertà e la segretezza del voto; il voto si esprime indicando il nome della lista prescelta.
- 17. Al termine delle operazioni elettroniche verranno messi a disposizione del Comitato elettorale un elenco alfabetico dei votanti ed i dati del voto utili a:
  - 1. determinare il "quorum" per l'assegnazione dei posti a ciascuna lista, rapportando i voti espressi al numero dei posti da assegnare;
  - 2. assegnare a ciascuna lista tanti posti quanti sono i "quorum" pieni conseguiti da ciascuna;
  - 3. attribuire i posti non assegnati alle liste che abbiano riportato i maggiori resti, con il limite minimo della metà del "quorum". Ove residuino ancora dei posti da assegnare, gli stessi sono attribuiti alle liste che abbiano riportato resti, anche inferiori alla metà del "quorum", purché già assegnatarie di almeno un posto. Per l'elezione del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria, ove nessuna lista ottenga il "quorum" pieno, i posti sono assegnati alle due liste che abbiano il maggior numero di voti validi.

Il Comitato procede ad acquisire i risultati del voto elettronico e a proclamare gli eletti secondo l'ordine di elencazione dei candidati nell'ambito di ciascuna lista risultata assegnataria dei posti. Il Comitato procede separatamente agli adempimenti riguardanti ciascun Organismo, predisponendo distinti verbali delle operazioni elettorali.

- 18. Le operazioni del Comitato sono verbalizzate dal Segretario, su supporto informatico. Una volta conclusa la verbalizzazione, il Comitato termina la propria attività.
- 19. Il Presidente invia il verbale conclusivo delle operazioni elettorali a ciascuno degli Organismi cui si riferisce l'elezione.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL SINDIRETTIVO-CIDA

Alberto Martiello

Antonella Caronna

Edoardo Schwarzenberg

Franco Maria D'Andrea

PER IL SIBC-CISAL

Alberto Antonetti

PER LA FISAC-CGIL

Alessandro Agostino

PER LA FIRST-CISL

Antonella De Sanctis

PER IL SINFUB

Alfredo Bardozzetti

PER LA FABI

Corrado Piroddi Lorrai

PER LA UILCA-UIL

Claudio Carosi